



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 gennaio 2014
(OR. en, fr)**

5232/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0366 (NLE)**

PECHE 13

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	15299/13 PECHE 478 - COM(2013) 753 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE - Dichiarazioni

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni del Consiglio, della Commissione e delle delegazioni.

Dichiarazioni 16-17.12.2013**DICHIARAZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE****Piano di gestione dei suri/sugarelli occidentali**

La Commissione e il Consiglio concordano nell'auspicare una strategia a lungo termine per lo sfruttamento dello stock occidentale di suri/sugarelli basata sulle proposte delle parti interessate, a patto che tale strategia sia valutata come precauzionale e sia in grado di garantire che lo stock sarà sfruttato a livelli di MSY quanto prima ed in ogni caso entro il 2020. Fatti salvi il diritto di iniziativa della Commissione e le prerogative del Consiglio ai sensi dell'articolo 293, paragrafo 1 del TFUE, la Commissione e il Consiglio concordano sul fatto che le future possibilità di pesca per tale stock potrebbero essere fissate in base alla suddetta strategia, una volta che gli organismi consultivi scientifici avranno avuto la possibilità di effettuare tale valutazione e di suggerire eventuali modifiche necessarie per soddisfare le suddette condizioni. La Commissione chiederà la valutazione da parte degli organismi consultivi scientifici nel corso del 2014 con l'obiettivo, se possibile, di formulare una proposta sulle possibilità di pesca per il 2015. Qualora gli organismi consultivi scientifici non fossero in grado di fornire un parere nel corso del 2014, la Commissione e il Consiglio convengono sull'opportunità di un TAC per il 2015 che garantisca che tale stock sia pescato a livelli di MSY.

DICHIARAZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**Trasferimento dello sforzo in caso di attuazione delle misure tecniche nazionali sulla selettività relativa al merluzzo bianco**

Il Consiglio e la Commissione prendono atto che, in attesa dell'adozione della normativa dell'Unione volta ad armonizzare i regolamenti sulle misure tecniche di UE e Norvegia nello Skagerrak, alcuni Stati membri hanno già attuato alcune delle misure tecniche proposte nella loro legislazione nazionale fatta salva la normativa dell'UE. Ne risulterà la necessità di trasferire lo sforzo di pesca dal gruppo di attrezzi TR2 al gruppo di attrezzi TR1 per svolgere le loro attività di pesca nello Skagerrak. Gli Stati membri che attuano le suddette misure tecniche a livello nazionale possono trasferire lo sforzo, conformemente al piano per il merluzzo bianco, tenendo conto del previsto impatto delle misure tecniche sulle catture per unità di sforzo di merluzzo bianco.

DICHIARAZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Stock specifici su cui si dispone di dati limitati

Il Consiglio e la Commissione rilevano che i regolamenti relativi alle possibilità di pesca comprendono alcuni TAC per stock sul cui stato si dispone di informazioni limitate e che rivestono scarsa importanza economica o sono oggetto unicamente di catture accessorie o registrano bassi tassi di utilizzazione dei contingenti. In questi casi il Consiglio e la Commissione ritengono opportuno limitare le catture ai livelli dei TAC fissati per il 2014 o al di sotto degli stessi. A tal fine, fatti salvi il diritto di iniziativa della Commissione e le prerogative del Consiglio a norma dell'articolo 293, paragrafo 1 del TFUE, la Commissione e il Consiglio considerano auspicabile mantenere nei quattro anni successivi il livello del TAC per il 2014 per gli stock elencati in appresso.

La Commissione continuerà a collaborare con gli Stati membri e gli organismi scientifici competenti per migliorare le informazioni scientifiche su tali stock. Qualora durante tale periodo cambiasse significativamente la percezione dello stato di uno di tali stock, il Consiglio e la Commissione convengono che il livelli dei TAC debbano essere riesaminati ed eventualmente riveduti.

Nome comune	Unità del TAC
Molva azzurra	Acque UE internazionali delle zone II e IV
Molva azzurra	Acque UE e acque internazionali della zona III
Merluzzo bianco	VIb (sottounità Rockall)
Sogliola	VI, Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV
Sogliola	VIIbc
Sogliola	VIIIhjk
Aringa	VIIef
Argentina	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

Argentina	Acque UE internazionali delle zone III e IV
Molva	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II
Molva	IIIa
Molva	Acque UE e acque internazionali della zona V
Passera di mare	Vb(acque UE), VI, XII, XIV
Passera di mare	VIIbc
Passera di mare	VIIhjk
Passera di mare	VIII, IX, X e COPACE 34.1.1
Merluzzo giallo	Vb(acque UE), VI, XII e XIV
Merluzzo giallo	VIIIc
Merluzzo giallo	IX, X, COPACE 34.1.1 (UE)
Merluzzo carbonaro	VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (UE)
Sogliola	VIIIcde, IX, X, COPACE (UE)
Spratto	VIIde
Merlano	VIIa
Brosmio	IIIa e UE 22-23
Brosmio	CE I, II, XIV
Brosmio	Acque CE della zona IV

DICHIARAZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Gestione a lungo termine della sogliola e della passera di mare nel Mare del Nord

Gli stock di sogliola e di passera di mare nel Mare del Nord sono entrambi entro limiti biologici di sicurezza da più di anni consecutivi. Il piano di gestione a lungo termine per questi stock è quindi entrato ora nella seconda fase, a cui dovrebbe corrispondere la presentazione di una proposta della Commissione per l'eventuale modifica delle disposizioni del piano. Una siffatta proposta dovrebbe pertanto essere presentata al più presto dopo la conclusione delle discussioni tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione riguardo alle rispettive competenze in ordine all'adozione dei piani di gestione.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

Sogliola del golfo di Biscaglia

L'obiettivo del piano di gestione della sogliola del golfo di Biscaglia (regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio) è stato raggiunto. In assenza di misure di gestione giuridicamente vincolanti che fissino il livello del tasso di mortalità per pesca da conseguire a lungo termine e il tasso di riduzione della mortalità per pesca, il Consiglio si compiace dell'iniziativa delle parti interessate di proporre una strategia di sfruttamento per questo stock basata un TAC costante, al fine di garantire la stabilità del settore assicurando nel contempo il raggiungimento dell'obiettivo dell'MSY al più tardi entro il 2020. Il Consiglio conviene che un TAC costante di 3 800 tonnellate è effettivamente precauzionale e sufficiente per garantire che lo stock sia sfruttato a livelli di MSY entro il 2020, a condizione che sia mantenuto costante fino al raggiungimento dell'obiettivo. Concorda sull'opportunità di mantenere questo approccio per il periodo necessario a tal fine, a meno che i pareri scientifici indichino che il TAC fissato non è più appropriato, a causa di un deterioramento dello stato dello stock o della mancanza di valutazione analitica in un determinato anno.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

Aumento della selettività per l'eglefino del Mar Celtico

La mortalità per pesca dell'eglefino del Mar Celtico è troppo elevata e deve essere ridotta al fine di garantire uno sfruttamento sostenibile dello stock. Lo stock sta diminuendo a causa dello scarso reclutamento, il che implica la necessità di una sostanziale diminuzione del TAC. Per contribuire alla necessaria riduzione della mortalità per pesca, sarà altresì necessario un aumento della selettività per i pesci adulti. Il Consiglio incoraggia gli Stati membri che effettuano la pesca di pesce bianco nel Mare Celtico ad introdurre misure di selettività supplementari rispetto a quelle già previste dal regolamento 737/2012 della Commissione al fine di ridurre i tassi di cattura di eglefini adulti, ad esempio l'utilizzo di un pannello a maglie a losanga di grandi dimensioni nel pannello superiore delle reti a strascico. Tali misure supplementari dovrebbero entrare in vigore entro il luglio 2014.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Sostegno alle prove scientifiche per l'attuazione dell'obbligo di sbarco

La PCP riformata prevede che "per facilitare l'introduzione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture effettuate nel corso della rispettiva attività di pesca a norma dell'articolo 15, gli Stati membri possono condurre progetti pilota intesi ad esplorare approfonditamente tutti i metodi praticabili, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e tenendo conto dei pareri dei consigli consultivi pertinenti, al fine di evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture accidentali effettuate nel corso di un'attività di pesca."

La Commissione si impegna a sostenere i progetti pilota efficaci per preparare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e si impegna, nei limiti delle restrizioni finanziarie esistenti e ove sia stata individuata una necessità, a presentare i progetti proposti al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca affinché siano da questo valutati.

La Commissione riconosce i lavori già svolti al riguardo e prende atto della posizione adottata da vari Stati membri a favore di assegnazioni di contingenti supplementari per progetti pilota in corso o nuovi. Prende atto altresì delle riserve formulate da alcuni altri Stati membri riguardo alle implicazioni di tali assegnazioni per le future possibilità di pesca. Va affrontata la questione del funzionamento dei progetti pilota quando gli stock hanno TAC limitati o pari a zero.

Per tali motivi, la Commissione ritiene che dovrebbero essere adottate le seguenti iniziative:

- dovrebbe essere valutato lo stato di avanzamento dei progetti in corso e i risultati di questi ultimi dovrebbero essere diffusi quanto prima per orientare i futuri progetti. Ciò non dovrebbe impedire la prosecuzione dei progetti in corso;
- l'assegnazione di contingenti nuovi o supplementari dovrebbe essere basata su proposte chiare da presentare, ove necessario, al pertinente organismo consultivo scientifico affinché ne valuti l'efficacia, gli effetti sulla mortalità per pesce e l'eventuale impatto negativo per gli stock associati.

La Commissione si impegna, ove opportuno, a sottoporre sollecitamente allo CSTEP, all'inizio del 2014, eventuali proposte di nuove prove o richieste di proroga di prove in corso, al fine di permetterne la rapida attuazione.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Modifica del piano per il merluzzo bianco

La Commissione prende atto dell'accordo sulla modifica del piano per il merluzzo bianco. Tenuto conto del fatto che è necessario raggiungere un accordo perché i regolamenti sulle possibilità di pesca siano applicabili al 1° gennaio 2014, la Commissione non è contraria a che si tenga conto del piano modificato nel fissare TAC e limitazioni dello sforzo per il merluzzo bianco per il prossimo anno, ma ricorda la sua dichiarazione fatta in occasione del Coreper dell'11 novembre e del Consiglio del 18 e 19 dicembre, cui ha fatto seguito la presentazione di un ricorso di annullamento del regolamento modificativo.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Livello dei TAC per il merluzzo bianco del Mare del Nord

Il piano di gestione a lungo termine per il merluzzo bianco autorizza il Consiglio a fissare un TAC che si discosta dalle regole per la fissazione dei TAC previste dal piano stesso qualora un parere scientifico indichi che ciò è giustificato per soddisfare gli obiettivi del piano. La Commissione prende atto del parere degli Stati membri secondo cui applicare la riduzione del TAC del 9% rispetto al 2013, come indicato nel piano, aumenterebbe i rigetti in mare anziché ridurre il totale di catture. Si impegna pertanto a chiedere il parere del CIEM, per stabilire se il mantenimento del TAC per il 2014 o il suo lieve aumento sarebbe precauzionale, e se queste opzioni sarebbero compatibili con il raggiungimento di un tasso di pesca che garantisce il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Razza ondulata

La Commissione si compiace dei progressi compiuti da progetti di ricerca scientifica e di partenariato scienza-industria come Raie BECA, RECOAM e RAIMOUEST, relativi alla distribuzione e alla biologia della razza ondulata nelle zone VII e VIII. Prende atto dei risultati di tali progetti ottenuti sinora e del fatto che risultati sui livelli di abbondanza delle aggregazioni locali o degli stock di tali specie saranno disponibili nel 2014.

La Commissione si impegna a facilitare nel 2014 una revisione dei pareri scientifici per tali specie in base ai suddetti risultati. Incoraggia gli Stati membri a compiere sforzi simili in altre zone in cui è nota la presenza di razze ondulate, allo scopo di facilitare lo sviluppo di misure per la gestione degli stock regionali o locali di tali specie.

DICHIARAZIONE DI DK E SE

Mortalità per pesca del merluzzo bianco del Kattegat

La riduzione della mortalità per pesca del merluzzo bianco del Kattegat deve restare prioritaria.

Gli Stati membri interessati continueranno ad affrontare questo problema riducendo i rigetti in mare attraverso la selettività e/o altre misure. Queste possono includere la scelta degli attrezzi, l'uso di dispositivi di selettività e misure spaziali, comprese le misure connesse a Natura 2000 e alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'MSY PER LA SOGLIOLA DEL GOLFO DI BISCAGLIA

La nuova politica comune della pesca (PCP) prevede il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile (MSY) per l'insieme degli stock entro il 2015 se possibile, e al più tardi entro il 2020.

La Francia rammenta che i totali ammissibili di catture (TAC) sono fissati sulla base dei pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). Tali pareri permettono di disporre di diversi scenari di cattura e delle rispettive probabilità di raggiungere il suddetto obiettivo.

La Francia rammenta che il CIEM considera che l'obiettivo di gestione dell'MSY è raggiunto quando la probabilità che la mortalità per pesca sia inferiore o pari al suo livello di MSY è almeno del 50%: mentre la probabilità di evitare un punto limite dovrebbe essere inferiore al 5%, il CIEM considera che un obiettivo è raggiunto se la probabilità associata di essere al di sopra o al di sotto è del 50%. Tale livello di probabilità è considerato dal CIEM e dall'insieme dei comitati scientifici delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) un approccio del tutto prudente per la gestione degli stock ittici. Si tratta della metodologia standard utilizzata da tali organismi scientifici.

In tale contesto, la Francia desidera ricordare anche che questo obiettivo si traduce, come ricorda il CIEM, nel raggiungimento dell'MSY nella media dell'insieme degli scenari esaminati. Questi vari scenari tengono conto di tutte le incertezze sui dati e delle variazioni naturali dei livelli di produttività degli stock.

Pertanto, fissare una diversa probabilità di raggiungimento dell'MSY, come ha proposto la Commissione nel caso specifico della sogliola del Golfo di Biscaglia, significa non tenere conto dell'approccio statistico utilizzato da diversi anni dall'insieme della comunità scientifica internazionale.

La Francia ritiene pertanto che il principio del raggiungimento dell'MSY definito e utilizzato dagli organismi scientifici debba restare la norma per la fissazione delle possibilità di pesca e debba pertanto essere applicato per lo stock di sogliola del Golfo di Biscaglia.
